



**WEBINAR (modalità on line)**  
**VENERDÌ 10 DICEMBRE 2021, ORE 15.30 – 18.30**

## **La determinazione dei corrispettivi per committenti pubblici e privati e per le prestazioni professionali di cui ai Superbonus 110**

### **ARGOMENTI**

- La determinazione dei corrispettivi dopo l'abolizione delle tariffe - Inquadramento generale;
- La determinazione dei corrispettivi per committenti privati – D.M.140/2012 (Esempi);
- La determinazione della base d'asta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura - D.M. 17/6/2016 (già D.M. 143/2013) (Esempi);
- Osservatorio bandi del CNI;
- Presentazione servizio consultazione Bandi per servizi di ingegneria e architettura (Fondazione CNI – Infordat);
- La determinazione dei corrispettivi per le prestazioni connesse al “super ecobonus” e al “super sismabonus” (Esempi).

### **OBIETTIVI**

Il webinar si propone di affrontare il tema della determinazione e quantificazione dei corrispettivi delle prestazioni professionali rese per committenti pubblici e privati e nel caso particolare delle prestazioni connesse al c.d. “Eco e Sisma Bonus” alla luce della relativa normativa.  
L'obiettivo è quello di agevolare il professionista alla luce del nuovo quadro normativo.

### **RELATORI**

**Ing. Michele Lapenna** Consigliere CNI con delega LL.PP e SIA

**Ing. Maurizio Riboni** GdL Lavori pubblici CNI

**Dott. Emanuele Palumbo** Fondazione CNI

### **LA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOPO L'ABOLIZIONE DELLA TARIFFA INQUADRAMENTO GENERALE**

Link iscrizioni: <https://attendee.gotowebinar.com/register/4829341361675918094>

L'evento è stato organizzato ai sensi dell'art 4.8 del TU Linee di indirizzo per l'aggiornamento della competenza professionale del CNI, senza limiti di accumulo di cfp. Agli ingegneri regolarmente iscritti all'Albo professionale che **parteciperanno all'intera durata** dell'evento verranno riconosciuti **3 cfp**.

La quota di partecipazione al webinar è di € 5,00.

Evento organizzato con la collaborazione della:



**WEBINAR (modalità on line)**  
**VENERDÌ 10 DICEMBRE 2021, ORE 15.30 – 18.30**

## **La determinazione dei corrispettivi per committenti pubblici e privati e per le prestazioni professionali di cui ai Superbonus 110**

### **ARGOMENTI**

- La determinazione dei corrispettivi dopo l'abolizione delle tariffe - Inquadramento generale;
- La determinazione dei corrispettivi per committenti privati – D.M.140/2012 (Esempi);
- La determinazione della base d'asta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura - D.M. 17/6/2016 (già D.M. 143/2013) (Esempi);
- Osservatorio bandi del CNI;
- Presentazione servizio consultazione Bandi per servizi di ingegneria e architettura (Fondazione CNI – Infordat);
- La determinazione dei corrispettivi per le prestazioni connesse al “super ecobonus” e al “super sismabonus” (Esempi).

### **OBIETTIVI**

Il webinar si propone di affrontare il tema della determinazione e quantificazione dei corrispettivi delle prestazioni professionali rese per committenti pubblici e privati e nel caso particolare delle prestazioni connesse al c.d. “Eco e Sisma Bonus” alla luce della relativa normativa.  
L'obiettivo è quello di agevolare il professionista alla luce del nuovo quadro normativo.

### **RELATORI**

**Ing. Michele Lapenna** Consigliere CNI con delega LL.PP e SIA

**Ing. Maurizio Riboni** GdL Lavori pubblici CNI

**Dott. Emanuele Palumbo** Fondazione CNI

### **LA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOPO L'ABOLIZIONE DELLA TARIFFA DALLE TARIFFE AI PARAMETRI E ALL'OBBLIGO DEL PREVENTIVO**

Link iscrizioni: <https://attendee.gotowebinar.com/register/4829341361675918094>

L'evento è stato organizzato ai sensi dell'art 4.8 del TU Linee di indirizzo per l'aggiornamento della competenza professionale del CNI, senza limiti di accumulo di cfp. Agli ingegneri regolarmente iscritti all'Albo professionale che **parteciperanno all'intera durata** dell'evento verranno riconosciuti **3 cfp**.

La quota di partecipazione al webinar è di € 5,00.

Evento organizzato con la collaborazione della:

# **GENESI NUOVO QUADRO NORMATIVO DALLE TARIFFE AI PARAMETRI**

**D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 noto come Decreto Bersani**

**Art. 9 DL 24 gennaio 2012 n. 1 Convertito nella Legge 27 marzo 2012 n. 27**

**Art. 5 DL 22 giugno 2012 n. 83 Convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 134**

**Comma 8 Art. 24 D.lgs. 50/2016 come modificato dal D.lgs. 56/2017**

**Art. 1 commi 150 e 152 Legge 4 agosto 2017 n. 124**

**Articolo 19 quaterdecies del D.L. n. 148 “Disposizioni urgenti in materia fiscale”  
come convertito nella legge 172/2017 e modificato dalla Legge di Bilancio 2018  
Equo Compensò**

**DM Parametri Giudiziali 20 luglio 2012 n. 140**

**DM Parametri Corrispettivi 31 ottobre 2013 n. 143 oggi DM 17 giugno 2016**

# 1. OBBLIGO DEL PREVENTIVO

Dalla nuova normativa in materia di compensi professionali, unitamente a quanto previsto dal DPR 137 di riforma, scaturisce **che il compenso** per le prestazioni professionali **deve essere pattuito** per iscritto al momento del conferimento dell'incarico stesso, nella forma di un contratto-preventivo con il quale il professionista deve rendere noti al committente:

- **Il grado di complessità dell'incarico;**
- **Tutte le informazioni utili ad ipotizzare gli oneri da sostenere nell'espletamento dell'incarico;**
- **Gli estremi della polizza assicurativa.**

**Il preventivo** da presentare al committente dovrà inoltre:

- **Stabilire il compenso in relazione all'importanza dell'opera;**
- **Indicare i compensi per le singole prestazioni, specificando anche gli importi delle spese, degli oneri e dei contributi dovuti;**

## 2. OBBLIGATORIETÀ DEL PARERE DI CONGRUITÀ

L'art. 9 del D.L. n. 1/2012, con cui sono state abrogate le tariffe professionali, **non ha determinato una automatica abrogazione del potere dei Consigli dell'Ordine di esprimersi sulla congruità delle parcelle dei professionisti.**

L'art. 9, comma 5, infatti, dispone testualmente che **“sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1”.**

L'abrogazione ha colpito solo le disposizioni che rinviano all'istituto tariffario, quale parametro di riferimento per la determinazione dei compensi professionali, **ma non anche il potere di accertamento di congruità**, riservato ai Consigli dell'Ordine Professionale.

La riforma non ha eliso **la funzione istituzionale** dei Consigli dell'Ordine Territoriali **di verifica** della corretta determinazione dei compensi professionali, essa **ha inciso solo sui criteri da porre a fondamento del provvedimento di accertamento**

Il parere di congruità sulla base della normativa vigente **resta:**

- per il **professionista** che, ai sensi dell'art. 636 c.p.c., intenda attivare lo strumento “monitorio” della domanda di ingiunzione di pagamento;
- per il **giudice** che, ai sensi dell'art. 2233 c.c., in sede di liquidazione giudiziale degli emolumenti, dovrà “sentire” necessariamente il parere del Consiglio, pur non essendovi vincolato in ordine alla determinazione del “quantum”.

### 3. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Il professionista, **per calcolare il proprio compenso professionale**, può **liberamente riferirsi** al sistema che ritiene più congruo, purché **il committente ne sia consapevole** e sia reso **edotto del grado di complessità** dell'incarico e degli oneri ipotizzabili.

Tuttavia è consigliabile che **il professionista, nella determinazione del compenso**, faccia **riferimento a criteri di valutazione oggettivi**. **Uno di questi è quello individuato dal DM 140** al quale peraltro dovrà fare riferimento il giudice in sede di eventuale disaccordo tra le parti e quindi di contenzioso.

**Il Consiglio dell'Ordine**, nell'esercizio delle sue funzioni, potrà quindi essere chiamato a pronunciarsi anche su differenti criteri di valutazione che siano stati considerati dalle parti nella determinazione del compenso professionale.

### 4. DATA PRESTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

La **sentenza n.17406 del 12 ottobre 2012 della Corte di Cassazione**, ritiene che **si debba applicare** la disciplina di cui all' **articolo 9 del DL 1/2012** anche ai casi in cui **le attività professionali si siano in parte svolte o siano iniziate nella vigenza dell'abrogato sistema tariffario** (quindi prima del 24 gennaio 2012), qualora la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del DM 140/2012 (**ovvero il 23 agosto 2012**).

In base al principio del "*tempus regit actum*", la norma non dovrebbe essere retroattiva, per cui nella liquidazione dei compensi dovrebbe essere applicato il criterio vigente all'epoca dell'affidamento dell'incarico.

## 5. PROCEDURE EMISSIONE PARERE DI CONGRUITA'

Il **parere di congruità**, come chiarito recentemente dalla giurisprudenza (TAR Veneto sent. 13/02/2014 n. 183) è espressione dell'esercizio di una potestà amministrativa, strumentale alla soddisfazione di un pubblico interesse.

È dunque inevitabile **ricondere detto parere nella categoria dei cd. provvedimenti amministrativi** e conseguentemente disciplinarne la formazione seguendo lo schema procedimentale previsto per tale categoria di atti.

In quest'ottica ed ai fini della **legittimità formale e sostanziale del parere di congruità** è necessario che **il procedimento** per il suo rilascio **si conformi** ai principi generali di cui **alla L. n. 241/90** ed in particolare si dovrà:

- **Garantire la certezza del tempo** dell'azione amministrativa con la predeterminazione dei termini massimi di durata del procedimento;
- **Garantire la partecipazione** al procedimento amministrativo;
- **Garantire l'accesso alla documentazione amministrativa** ex artt. 22 ss L. n. 241/90;
- **Garantire una istruttoria completa ed una congrua motivazione** della decisione assunta.

## 6. VOLONTA' NEGOZIALE E RUOLO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

L'abrogazione delle Tariffe, da parte del D.L. 1/2012, come si è detto, ha determinato una **abrogazione del pregresso sistema tariffario**, valido nell'attività di "opinamento" dei Consigli.

La normativa vigente una volta venuto meno il sistema vincolante della tariffa, **valorizza la autodeterminazione delle parti (accordo)**, che ha assunto un ruolo predominante, nella predisposizione del contenuto economico del disciplinare di incarico e, quindi, anche dei criteri da seguire **nel giudizio di congruità**.

Si ritiene quindi utile ribadire che è **fatto divieto agli Ordini Professionali**, in ogni caso, di **fare espresso riferimento alla (abrogata) tariffa** professionale come parametro di valutazione vincolante per la determinazione dei compensi, a meno che le parti non vi abbiano fatto espresso riferimento.

Nel quadro ordinamentale attualmente vigente, non sembra possibile che l'Ordine Territoriale si esprima, **indipendentemente da ciò che è stato economicamente pattuito tra le parti**, pervenendo a determinare un compenso in contrasto con quello contrattualmente previsto.

In caso contrario il rischio è quello di venire **sanzionati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato**, come accaduto nel 2014 all'organismo nazionale di rappresentanza degli Avvocati, il CNF, che si è visto applicare dall'ANTITRUST una **sanzione amministrativa pecuniaria pari a 912.536,40 euro**, "per avere ristretto la concorrenza, limitando l'autonomia degli Avvocati in materia di compensi professionali".



## **7. COMPENSI NEI LAVORI PUBBLICI**

**Ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 22 giugno 2012 n.83 e del decreto del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013 n.143 dal 21 dicembre 2013 le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicare quest'ultimo decreto per la determinazione degli importi da porre a base di gara negli affidamenti dei servizi di architettura ed ingegneria.**

Antecedentemente al 21 dicembre 2013, invece, le stazioni appaltanti - in base al DL n.83/2012 - potevano fare riferimento alle *"tariffe professionali e alla classificazione dei servizi vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto legge n. 1 del 2012"* .

**Quindi nell'affidamento dei contratti pubblici attinenti all'architettura e all'ingegneria, dal 12 agosto 2012 (data di entrata in vigore dell'art.5 del cd decreto-Sviluppo) al 20 dicembre 2013 risulta vigente il DM 04/04/2001 e l'art. 14 della legge 143/49, nei limiti della determinazione dei corrispettivi e della classificazione dei servizi professionali, e dal 21 dicembre 2013 in poi vi è l'obbligo per le stazioni appaltanti di determinare i corrispettivi da porre a base d'asta applicando il DM n. 143/2013 oggi DM 17 giugno 2016.**

**Tale previsione normativa è stata finalmente sancita definitivamente dal comma 8 dell'articolo 24 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal Decreto Correttivo D.Lgs. 56/2017**



**WEBINAR (modalità on line)**  
**VENERDÌ 10 DICEMBRE 2021, ORE 15.30 – 18.30**

## **La determinazione dei corrispettivi per committenti pubblici e privati e per le prestazioni professionali di cui ai Superbonus 110**

### **ARGOMENTI**

- La determinazione dei corrispettivi dopo l'abolizione delle tariffe - Inquadramento generale;
- La determinazione dei corrispettivi per committenti privati – D.M.140/2012 (Esempi);
- La determinazione della base d'asta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura - D.M. 17/6/2016 (già D.M. 143/2013) (Esempi);
- Osservatorio bandi del CNI;
- Presentazione servizio consultazione Bandi per servizi di ingegneria e architettura (Fondazione CNI – Infordat);
- La determinazione dei corrispettivi per le prestazioni connesse al “super ecobonus” e al “super sismabonus” (Esempi).

### **OBIETTIVI**

Il webinar si propone di affrontare il tema della determinazione e quantificazione dei corrispettivi delle prestazioni professionali rese per committenti pubblici e privati e nel caso particolare delle prestazioni connesse al c.d. “Eco e Sisma Bonus” alla luce della relativa normativa.  
L'obiettivo è quello di agevolare il professionista alla luce del nuovo quadro normativo.

### **RELATORI**

**Ing. Michele Lapenna** Consigliere CNI con delega LL.PP e SIA

**Ing. Maurizio Riboni** GdL Lavori pubblici CNI

**Dott. Emanuele Palumbo** Fondazione CNI

### **LA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOPO L'ABOLIZIONE DELLA TARIFFA EQUO COMPENSO**

Link iscrizioni: <https://attendee.gotowebinar.com/register/4829341361675918094>

L'evento è stato organizzato ai sensi dell'art 4.8 del TU Linee di indirizzo per l'aggiornamento della competenza professionale del CNI, senza limiti di accumulo di cfp. Agli ingegneri regolarmente iscritti all'Albo professionale che **parteciperanno all'intera durata** dell'evento verranno riconosciuti **3 cfp**.

La quota di partecipazione al webinar è di € 5,00.

Evento organizzato con la collaborazione della:

# EQUO COMPENSO

Articolo 19 quaterdecies del D.L. n. 148 “Disposizioni urgenti in materia fiscale” come convertito nella legge 172/2017 e modificato dalla Legge di Bilancio 2018

- Comma 1 - Introduzione **dell’articolo 13 bis** “Equo Compenso e Clausole Vessatorie” **nella legge 247/2012** in materia di Compenso professionale per le prestazioni degli avvocati - La norma prevede:
  - ❖ **Che non sia equo un compenso**, e pertanto nulla la clausola del contratto ad esso relativo, **che risulti inferiore** a quello previsto dai **Parametri dei DM di cui al D.L. 1/2012** per le **prestazioni rese a favore di Imprese Bancarie e Assicurative e altre Imprese escluse PMI e Microimprese**
  - ❖ **La nullità delle Clausole** contenute al **comma 5 dell’articolo 13 bis** che, se inserite nel contratto, debbono ritenersi **nulle perché Vessatorie** nei confronti del Professionista ~~fatta salva la possibilità che siano oggetto di specifica trattativa~~
  - ~~❖ **La nullità** comunque delle **clausole di cui al pt. a) Riserva di Modifica unilaterale del Contratto e al pt. c) Facoltà di pretendere Prestazioni Aggiuntive** da parte del committente~~
  - ~~❖ La Possibilità di chiedere la **nullità del contratto entro 24 mesi** dalla sua sottoscrizione~~

# EQUO COMPENSO

Articolo 19 quaterdecies del D.L. n. 148 “Disposizioni urgenti in materia fiscale” come convertito nella legge 172/2017 e modificato dalla Legge di Bilancio 2018

- Comma 2

Prevede **l'estensione delle disposizioni** di cui al comma 1 a **tutte le professioni comprese quelle non regolamentate**

- Comma 3

**Estende il Principio dell'Equo Compenso alla PA**

- Comma 4

Prevede che dalla applicazione della norma **non derivino maggiori spese per la finanza pubblica**

# EQUO COMPENSO LE CLAUSOLE VESSATORIE

**Comma 5 art. 13 bis** - In particolare si considerano vessatorie le clausole che consistono:

- a) nella riserva al cliente della facoltà di **modificare unilateralmente le condizioni del contratto**;
- b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di **rifiutare la stipulazione in forma scritta** degli elementi essenziali **del contratto**;
- c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di **pretendere prestazioni aggiuntive** che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;
- d) **nell'anticipazione delle spese** della controversia a carico dell'avvocato;
- e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la **rinuncia al rimborso delle spese** direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
- f) nella previsione di **termini di pagamento superiori a sessanta giorni** dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
- h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
- i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

**Comma 6 art. 13 bis** - Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c), b), d), e), g), h) ed i) si considerano vessatorie.

# EQUO COMPENSO PUNTO DI SVOLTA



Rispetto alle norme in materia di compensi professionali emanati negli ultimi 10 anni

# PUNTO DI PARTENZA




Rispetto al contenuto della norma stessa

# Le Norme Degli Ultimi 10 anni

- D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 noto come Decreto Bersani  
Abolizione della Inderogabilità dei Minimi di Tariffa

## Conseguenze



### Committenza Privata

Le pattuizioni in deroga ai minimi non sono più nulle



### Committenza Pubblica

Il Prezzo diventa elemento di valutazione nelle gare

# Le Norme Degli Ultimi 10 anni

- D.L. n. 1/12 noto come decreto Monti sulle Liberalizzazioni  
Art. 9 come convertito nella Legge 27/12 e modificato dall'art. 5 del D.L. Sviluppo 2012
- ❖ Comma 1 - Abolizione delle tariffe delle professioni Regolamentate
- ❖ Comma 2 - Pattuizione del compenso – DM 140/12 e 143/13

## Conseguenze



Committenza Privata  
Obbligo del Preventivo  
Anche non Scritto



Committenza Pubblica  
Obbligo DM Parametri  
Opere Pubbliche



# Le Norme Degli Ultimi 10 anni

- Recepimento Direttive EU 23/24/25 2014
- Legge 11/2016 e D.Lgs. 50/2016 Nuovo Codice Contratti
- ❖ Art. 24 c. 8 – I Parametri “Possono essere Utilizzati” – DM 17/06/16
  - Sentenza CDS PRG Catanzaro Compenso pari ad euro 1
  - D.Lgs. 56/2017 Correttivo Codice dei Contratti Pubblici
- ❖ Art. 24 c. 8 – I Parametri “Sono Utilizzati”
- ❖ Art. 24 c. 8 bis – Compenso non Subordinato a Finanziamento Opera
- ❖ Art. 24 c. 8 ter – No a compenso sotto forma di Sponsorizzazione
  - Conversione in Legge Decreto Concorrenza
- ❖ Obbligo Preventivo Scritto

# PUNTO DI PARTENZA

## RAPPORTI CON I PRIVATI

Comma 1



Avvocati

Comma 2



Altre Professioni anche non regolamentate

## Ambito di Applicazione

Imprese Bancarie e Assicurative – Non rientrano PMI e Microimprese

Scarsissima Applicazione Per Le Professioni Tecniche

Possibile Applicazione Per Società di Professionisti e di Ingegneria

# PUNTO DI PARTENZA

## RAPPORTI CON LA PA

### ❖ Comma 3

Estende il Principio dell'Equo Compenso alla PA negli Affidamenti Esterni  
Equo Compenso determinato in base ai DM di cui all'articolo 9 D.L. 1/12

### ❖ Comma 4

L'Applicazione non deve comportare Maggiori Oneri di Finanza Pubblica



Applicazione del DM 17 giugno 2017

Rafforza i commi 8, 8 bis e 8 ter articolo 24 D.LGS. 50/2016

In Base al Comma 4 non è possibile definire soglia massimo ribasso

Importante estensione Clausole Vessatorie comma 1 pt. 5 lett. a

(Modifiche unilaterali contratto) e c (richieste di prestazioni aggiuntive)

# EQUO COMPENSO

## OBBIETTIVI DA PERSEGUIRE

- ❖ Estensione a PMI, Microimprese e Persone Fisiche
- ❖ Definizione Soglia Max Ribasso negli Affidamenti dei SIA

# PARERE ANTITRUST

## FALSI MITI

- Equo Compenso Contrasta con Diritto Comunitario in Materia di Libera Concorrenza



Le Sentenze della Corte di Giustizia Europea 8/12/2016 e 23/11/2017  
Affermano Compatibilità con Diritto Comunitario Tariffe Professionali  
Inderogabili emanate dallo Stato

# PARERE ANTITRUST

- Equo Compenso Non Favorisce Ingresso Nel Mercato Dei Giovani Professionisti

## LENZUOLATE E TORTE



...le lenzuolate hanno contribuito a innalzare il **reddito dei professionisti** (Pil Italia è passato dai 1.609 miliardi del 2007 ai 1.652 miliardi del 2015 ) (+2,7%)  
Reddito Irpef Avvocati passato da 7,1 miliardi a 841 miliardi (+18,5%)



## ...TORTA SI E' ALLARGATA



**MA..**



**AUMENTA IL NUMERO DI**


**PROFESSIONISTI**

# PARERE ANTITRUST

- Equo Compenso Non Favorisce Ingresso Nel Mercato Dei Giovani Professionisti



2007:  
1,28 MILIONI DI  
PROFESSIONISTI



2015:  
1,48 MILIONI DI  
PROFESSIONISTI



REDDITO MEDIO  
PROFESSIONISTI SENZA  
AREA SANITARIA  
CROLLA



2015

= 30.797 euro  
procapite



-16,8% rispetto al  
2007

# PARERE ANTITRUST

- Equo Compenso Non Favorisce Ingresso Nel Mercato Dei Giovani Professionisti

**REALTA': LENZUOLATE  
HANNO CONTRIBUITO  
AD ABBASSARE I  
REDDITI**

**SOPRATTUTTO PER I PROFESSIONISTI**

**GIOVANI E DONNE**

giovani 25/30 = -8,4%  
giovani 30/35 = -14,9%  
giovani 35/40 = -19,4%  
donne = -9,5%



**REALTA': LENZUOLATE  
HANNO ACCRESCIUTO  
LA DISPARITA' TRA**

**GIOVANI E SENIOR**

**INDICATORE DI DISPARITA'  
2015 VS 2007  
(BASE 100=55/60)**

giovani 30/35 = 34,4% (-1,5%)  
giovani 35/40 = 47,7% (-4,8%)  
senior 50/55 = 93,9% (+2,6%)







**WEBINAR (modalità on line)**  
**VENERDÌ 10 DICEMBRE 2021, ORE 15.30 – 18.30**

## **La determinazione dei corrispettivi per committenti pubblici e privati e per le prestazioni professionali di cui ai Superbonus 110**

### **ARGOMENTI**

- La determinazione dei corrispettivi dopo l'abolizione delle tariffe - Inquadramento generale;
- La determinazione dei corrispettivi per committenti privati – D.M.140/2012 (Esempi);
- La determinazione della base d'asta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura - D.M. 17/6/2016 (già D.M. 143/2013) (Esempi);
- Osservatorio bandi del CNI;
- Presentazione servizio consultazione Bandi per servizi di ingegneria e architettura (Fondazione CNI – Infordat);
- La determinazione dei corrispettivi per le prestazioni connesse al “super ecobonus” e al “super sismabonus” (Esempi).

### **OBIETTIVI**

Il webinar si propone di affrontare il tema della determinazione e quantificazione dei corrispettivi delle prestazioni professionali rese per committenti pubblici e privati e nel caso particolare delle prestazioni connesse al c.d. “Eco e Sisma Bonus” alla luce della relativa normativa.  
L'obiettivo è quello di agevolare il professionista alla luce del nuovo quadro normativo.

### **RELATORI**

**Ing. Michele Lapenna** Consigliere CNI con delega LL.PP e SIA

**Ing. Maurizio Riboni** GdL Lavori pubblici CNI

**Dott. Emanuele Palumbo** Fondazione CNI

### **LA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOPO L'ABOLIZIONE DELLA TARIFFA INQUADRAMENTO GENERALE GRAZIE**

Link iscrizioni: <https://attendee.gotowebinar.com/register/4829341361675918094>

L'evento è stato organizzato ai sensi dell'art 4.8 del TU Linee di indirizzo per l'aggiornamento della competenza professionale del CNI, senza limiti di accumulo di cfp. Agli ingegneri regolarmente iscritti all'Albo professionale che **parteciperanno all'intera durata** dell'evento verranno riconosciuti **3 cfp**.

La quota di partecipazione al webinar è di € 5,00.

Evento organizzato con la collaborazione della: